

**Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.**

**Art. 53. I coordinatori psico-pedagogici**

1) I coordinatori psico-pedagogici, in coerenza con quanto previsto dal Decreto di Area sulla Riforma Universitaria che prevede la Laurea specialistica quinquennale, devono essere in possesso della laurea specialistica di coordinatore dei servizi educativi e formativi.

2) In via transitoria e fino al settimo anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea specialistica di cui al comma precedente, sono validi per l'accesso al ruolo di coordinatore psico-pedagogico anche i seguenti titoli di studio:

- a. diploma di laurea in pedagogia;
- b. diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- c. diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- d. diploma di laurea in psicologia;

ovvero, in alternativa, possesso di altro diploma di laurea in materia socio-psico-pedagogica e inquadramento nel ruolo di educatore infanzia per il periodo minimo di sette anni.

5) Il personale che, alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato svolgendo integralmente i compiti ascritti al profilo di Coordinatore psico-pedagogico dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere, secondo le indicazioni dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n.76/2000, l'inquadramento nel profilo di coordinatore psico-pedagogico e nella categoria corrispondente se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore.